

**LA RILEVANZA FISCALE DELLE SVALUTAZIONI OPERATE**  
**IN BILANCIO:**  
**APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 9 E**  
**RIFLESSIONI DI NATURA TRIBUTARIA**

di Mario Agostinelli

**PREMESSA**

Le immobilizzazioni non possono essere iscritte ad un valore superiore al valore recuperabile.

Tale regola è prescritta, sia con riferimento alle immobilizzazioni materiali, sia con riferimento alle immobilizzazioni immateriali.

Quest'ultime, come noto, sono distinte dal PC 24 in Immobilizzazioni Immateriali vere e proprie e Costi pluriennali.

Le prime, che si contraddistinguono per avere una propria identificabilità ed individualità e per essere suscettibili di una valutazione e autonoma rispetto agli altri beni che compongono l'asset produttivo nel suo complesso, sono rappresentate da diritti tutelati giuridicamente che attribuiscono il diritto di sfruttamento esclusivo dei benefici economici futuri riconducibili all'attività immateriale intangibile.

I costi pluriennali, che si caratterizzano per una più marcata astrattezza, sono rappresentati da quei costi che generano utilità anche negli esercizi successivi a quello in cui sono sostenuti.

Sono le situazioni di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese, della cessazione e dismissione di attività aziendali o di suoi rami che impongono di esprimere in bilancio una svalutazione, non solo con riferimento ai beni materiali strumentali, ma anche delle immobilizzazioni immateriali.

L'Agenzia delle entrate, mentre ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario da adottare per le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali, non ha, ad oggi, fornito informazioni interessanti con riferimento ai corretti comportamenti fiscali da adottare nei casi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Con il presente intervento si forniscono alcune indicazioni che potranno essere utili per ulteriori riflessioni al fine di centrare il trattamento tributario delle svalutazioni effettuate in bilancio delle immobilizzazioni immateriali

### **LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE**

L'articolo 2426, primo comma n. 3) del cod civ. prevede che: *“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra (costo – ammortamento) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”*.

In sostanza, alla chiusura di ogni esercizio, occorre procedere ad un riesame ed ad una conferma costante nel tempo della residua possibilità di utilizzazione economica delle immobilizzazioni (immateriali) e laddove sia verifica una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro questa deve essere tradotta nel bilancio attraverso una svalutazione.

Il valore che, al fine di esprimere la svalutazione in bilancio, deve essere confrontato con il costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti è costituito dal valore recuperabile che consiste nel più elevato tra valore di realizzo e valore d'uso. Per valore realizzabile si intende quello ottenibile dalla alienazione, vale a dire il corrispettivo ottenibile in una transazione ordinaria al netto dei costi di vendita. Tale valore, ovviamente, non esiste per i costi pluriennale che, come per le spese di impianto, di pubblicità e di ricerca, non rappresentano elementi patrimoniali cedibili.

Per valore d'uso si intende il valore dei flussi di cassa attuali riconducibili all'utilizzazione nella continuità aziendale dell'attività.

Se il valore recuperabile è superiore al valore contabile dell'attività allora non sussistono i presupposti di una svalutazione.

Sono le strutturali modifiche delle condizioni gestionali, delle condizioni inerenti l'attività produttiva o delle condizioni di mercato che costituiscono le cause generanti le svalutazioni.

Quando le cause di cui sopra compromettono la capacità di ammortamento delle immobilizzazioni allora si deve ricorrere ad una correzione del valore delle stesse attraverso una svalutazione.

Sintomi che riflettono una perdita durevole presupposto di una svalutazione sono gli eccessi di capacità di produttiva, il mancato sfruttamento degli impianti, perdite ricorrenti.

## **Il PC 9 INDICAZIONI PRELIMINARI**

Il nuovo principio contabile 9, rubricato “svalutazioni per perdite durevoli di valore delle Immobilizzazioni materiali e immateriali” definisce le condizioni, le modalità e i termini delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Di assoluto interesse, ai fini delle valutazioni di cui al presente intervento, sono le definizioni fornite nel principio contabile 9 che si indicano nel seguente schema:

- **Perdita durevole**: per perdita durevole di valore si intende la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile;
- **Valore recuperabile**: come sopra già anticipato si definisce valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d’uso al netto e il suo valore equo al netto dei costi di vendita;
- **Valore d’uso**: per valore d’uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa;
- **Valore equo**: per valore equo si intende l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una transazione forzata. Il punto 17 del PC 9 precisa che, ai fini della determinazione del valore equo occorre prioritariamente fare riferimento all’eventuale prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o al prezzo di mercato in un mercato attivo. Laddove non si possa fare riferimento ad un accordo vincolante né ad alcun prezzo di mercato attivo, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Utile ai fini della determinazione del prezzo di riferimento è quello ottenuto in recenti transazioni per attività simili. Il prezzo come sopra determinato deve essere diminuito dei costi di vendita;
- **Unità generatrice di flussi di cassa UGC**: E’ definitiva come UGC il più piccolo gruppo di attività che include l’attività oggetto di valutazione e che genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Le attività (immobilizzazioni) sono impiegate nel processo produttivo e spesso risulta difficile percepire il flusso di cassa in entrata generato da ciascuna di esse. E’ il caso del macchinario impiegato in una catena di montaggio; quando applichiamo il concetto di UGC alle immobilizzazioni immateriali si può fare riferimento all’intero complesso delle immobilizzazioni immateriali nella disponibilità dell’impresa;

tuttavia non si può escludere che siano autonomamente identificabili i flussi di cassa generati anche da una sola immobilizzazione immateriale come nell'ipotesi di un marchio che è concesso in uso verso il corrispettivo di una specifica royalties; in questo caso il flusso di cassa del marchio coincide con la royalties. Analogo discorso potrebbe essere fatto con riferimento ad un brevetto. I flussi di cassa generati dai costi pluriennali, invece, sono difficilmente percettibili se riferiti ai singoli componenti di costo; per tali ipotesi la UGC tende a coincidere con il flusso di cassa realizzato dall'intera struttura produttiva. Si pensi all'ipotesi delle spese di costituzione o di ampliamento ma anche alle spese di pubblicità del marchio utilizzato direttamente dall'impresa.

- **Capacità di ammortamento:** la capacità di ammortamento è costituita dal "margine economico" che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La precisa definizione di capacità di ammortamento si evince dall'appendice C dove sono riportati esempi di calcolo della rilevazione della svalutazione; negli esempi, la capacità di ammortamento è determinata dalla differenza tra i ricavi e i costi variabili, i costi fissi e gli oneri finanziari.

Il principio contabile definisce anche la corretta procedura da seguire stabilendo che, la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa avere subito una riduzione di valore. Solo se tale indicatore dovesse sussistere allora la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto di bilancio.

In altri termini, in assenza di un indicatore di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

### **APPROCCIO SEMPLIFICATO**

I paragrafi da 26 a 31 del PC 9, propongono un approccio semplificato per le imprese di minori dimensioni. Sono considerata di minori dimensioni le imprese che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti parametri:

- Numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- Totale dell'attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- Ricavi netti delle vendite e prestazioni di servizi superiori a 40 milioni di euro.

Tali imprese, possono adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento, criterio che costituisce una significativa semplificazione rispetto alla verifica del valore d'uso in adozione

dei criteri ordinari che richiedono la determinazione dell'”attualizzazione” dei flussi finanziari direttamente riconducibili ad una UGC.

Nella procedura semplificata il valore d'uso coincide con la capacità di ammortamento ed è pertanto sufficiente verificare che il margine economico generato dalla gestione, senza considerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sia sufficiente a coprire tali componenti economici.

L'approccio semplificato si fonda su due assunzioni:

) Che l'unità generatrice tende a coincidere con l'intera società; il successivo paragrafo 28 concorre a meglio chiarire che nell'approccio semplificato l'UGC coincide con la struttura produttiva nel suo complesso e quindi con l'intera azienda della società; è precisato tuttavia che laddove la società sia titolare di rami di azienda distinti con flussi di cassa autonomi allora il modello dovrà essere applicato ai singoli rami di azienda in modo distinto. In tali ipotesi la capacità di ammortamento dovrà essere determinata con riferimento ai singoli rami di azienda;

) Che i flussi di reddito della UGC di cui sopra, in una logica di stabilità delle dinamiche del circolante, approssimano i flussi di cassa.

Se, quindi, ricorrono tali condizioni allora le imprese minori posso applicare l'approccio semplificato che basa la verifica della recuperabilità, o meglio la determinazione del valore d'uso, sui flussi di reddito attesi dall'intera struttura produttiva nel suo complesso (l'azienda) della società.

Il paragrafo 30 del principio contabile 9 precisa che, la valutazione della recuperabilità degli investimenti dovrà essere attuata proiettando la verifica del test di recuperabilità in un orizzonte temporale di riferimento non superiore a 5 anni. Va rilevato che se da un lato il principio contabile non indica un periodo minimo di riferimento, lo stesso dovrà essere non inferiore a tre anni. Le svalutazioni, infatti, richiedono che la perdita dei cespiti sia durevole e tale presupposto collide con una verifica di breve periodo.

Va precisato che, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni anche nel processo semplificato si dovrà esercitare il confronto tra il valore d'uso, che nel semplificato coincide con la capacità di ammortamento, o se maggiore il valore equo (che, come indicato nelle definizioni coincide con il prezzo di vendita realizzabile), con il valore contabile netto iscritto in bilancio.

Il test di verifica della recuperabilità dei cespiti, con riferimento al valore d'uso, si intende superato e la non sussistenza di una perdita durevole, quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva, determinata con riferimento all'intero

periodo preso in considerazione, è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

Diversamente, quando risulta che il valore della capacità di ammortamento è inferiore a quello degli ammortamenti degli esercizi successivi si dovrà procedere con una svalutazione delle immobilizzazioni.

### **GLI INDICATORI DELLA PERDITA DUREVOLE NELL'APPROCCIO SEMPLIFICATO PC 9**

Come nel processo ordinario, anche nel processo semplificato la procedura di verifica della recuperabilità e l'eventuale svalutazione sono subordinate alla verifica degli indicatori di perdita di valore.

Per l'approccio semplificato gli indicatori di perdita di valore individuati dal PC 9 sono i seguenti:

- a) Il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto; si tratta di un indicatore ricorrente per gli asset produttivi ad alto contenuto tecnologico;
- b) Durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c) Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società; si tratta di una stima che sarà effettuata in relazioni ad ipotesi di vendita potenziali di tutta la società o parte di essa;
- d) L'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- e) Nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
  - a. L'attività diventa inutilizzabile;
  - b. Piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene;
  - c. Piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista;
  - d. La ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
- f) Dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

L'esistenza delle condizioni appena esposte implica la necessità di procedere alla verifica del test di recuperabilità. Vale la pena segnalare che, a differenza dell'approccio ordinario in quello semplificato non si rinviene la precisazione secondo la quale, in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. Tale mancata segnalazione non appare significativa e si ritiene che l'indicazione degli indicatori anche per l'approccio semplificato implichi che la procedura di rilevazione della svalutazione non sia diversa nei due approcci. Quindi, anche nell'approccio semplificato prima si dovrà verificare l'esistenza di un indicatore e poi procedere alla verifica del valore recuperabile da confrontare con il valore contabile.

### **SVALUTAZIONE E AMMORTAMENTO**

Le condizioni presupposto di una svalutazione possono coincidere con quelle che sono causa di una revisione dei progetti di ammortamento. Il paragrafo 14 del PC 9, che non si applica all'approccio semplificato, afferma che, se esiste un indicatore di perdita durevole di valore ciò potrebbe rendere opportuno rivedere la vita utile residua dell'attività, il criterio di ammortamento o il valore residuo per procedere alla relativa rettifica.

Se, quindi, per esempio, si suppone di adottare un piano di dismissioni di un'attività questo potrebbe determinare una revisione dei progetti di ammortamento e solo dopo aver adeguato gli ammortamenti si dovrà procedere alla verifica della perdita durevole. Infatti, in tali ipotesi non si può escludere che la rettifica del piano di ammortamento sia sufficiente a rappresentare le condizioni riconducibili all'indicatore riscontrato.

Nonostante il paragrafo 14 sia espressamente escluso dall'ambito dell'approccio semplificato, non appare che la procedura di cui sopra (revisione ammortamenti e verifica della recuperabilità) non possa o anzi non debba essere applicata.

Nell'esempio proposto, si dovrà comunque prima procedere ad una ridefinizione dei progetti di ammortamento e solo successivamente si dovrà effettuare la verifica della recuperabilità basata sulla capacità di ammortamento.

### **CRITERI DI IMPUTABILITA' DELLE PERDITE DUREVOLI**

Il PC OIC9 al paragrafo 31, prevede che la perdita durevole rilevata dovrà essere prioritariamente imputata e attribuita all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.

### **LA CONTABILIZZAZIONE DELLA SVALUTAZIONE NELL'APPROCCIO SEMPLIFICATO**

Il principio contabile 9 ha indicato le modalità di calcolo del test di verifica delle recuperabilità dei cespiti PER L'APPROCCIO SEMPLIFICATO.

Nell'esempio che segue si propone un'ipotesi di svalutazione:

<b>VALORE CONTABILE DEI CESPITI</b>						
VALORE NETTO IMM. MAT.	10.000,00					
VALORE NETO IMM. IMM.	1.500,00					
<b>TOTALE VALORE CONT.LE</b>	<b>11.500,00</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>ANNO 1</b>	<b>ANNO 2</b>	<b>ANNO 3</b>	<b>ANNO 4</b>	<b>ANNO 5</b>	<b>TOTALI</b>
RICAVI	10.000,00	€ 12.500,00	€ 13.500,00	14.000,00	14.500,00	64.500,00
Così Variabili	5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	7.000,00	7.200,00	31.700,00
Costi fissi	4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
Oneri finanziari	1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	7.500,00
<b>Capacità ammortamento</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Ammortamenti</b>						
Immobilizzazioni materiali	1000	1000	1000	1000	1000	5.000,00
Immobilizzazioni immateriali	300	300	300	300	300	1.500,00
<b>Totale ammortamenti</b>						<b>6.500,00</b>
<b>Test di recuperabilità</b>				<b>Non superato</b>		<b>-3.700,00</b>
<b>perdita di valore =</b>	<b>-3.700,00</b>					
<b>Imputazione della perdita di valore</b>						
Imm. Materiali	-€ 3.217,39					
Imm. Immateriali	-€ 482,61					

Le svalutazioni ai sensi del principio contabile n. 24 devono essere iscritte nella voce accantonamenti per svalutazioni B.10.c) del conto economico. Il nuovo

principio contabile 9 precisa che la perdita di valore deve essere imputata alla voce svalutazioni B.10 c) se ricollegabile ad eventi appartenenti all'ordinaria gestione e alla voce sopravvenienza passive oneri straordinari E 20, se la causa della perdita è da ricondurre a fenomeni estranei alla gestione ordinaria.

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - ASPETTI FISCALI DI PORTATA GENERALE**

Di seguito si analizzano alcuni aspetti fiscali del trattamento delle immobilizzazioni immateriali.

I criteri di valutazione fiscale delle immobilizzazioni Immateriali sono indicati nel comma 1 dell'articolo 110 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la circolare 25/E del 2007 al paragrafo 3.2.3, ha precisato che le particolari disposizioni della norma richiamata (co. 1 dell'articolo 110 del TUIR) trovano applicazione con riferimento ai "beni" e non anche quindi ai costi relativi a più esercizi poiché gli stessi costituiscono oneri aventi utilità pluriennale e non beni.

Pertanto, i criteri valutativi indicati dal comma 1 dell'articolo 110 non trovano applicazione in ordine alle immobilizzazioni immateriali con riferimento ai costi pluriennali.

Per tali costi, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR e del relativo principio di derivazione, le valutazioni effettuate per la redazione del bilancio assumono rilevanza anche ai fini fiscali e, pertanto, il valore di iscrizione dei costi pluriennali è determinato ai sensi dell'articolo 2426 co. 1 n.1 del c.c. e ai sensi del PC 24.

Fatta tale premessa, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR, dispone che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ai sensi di legge.

Al successivo periodo è previsto che con gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo nel costo di fabbricazione si possono aggiungere i costi di indiretta imputazione.

Si tratta di regole assolutamente analoghe a quelle previste per a redazione del bilancio e dall'articolo 2426 co. 1 n.1 del cod. civ.: *Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota*

*ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o affidata a terzi.*

Il quadro che ne emerge risulta essere il seguente:

- Per i costi pluriennali la valutazione civilistica assume validità anche ai fini fiscali;
- Per i beni immateriali sia in ordine ai costi accessori all'acquisto che in ordine ai costi di fabbricazione nella sostanza le disposizioni tributarie ricalcano quelle civilistiche.

L'ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali è regolato dal TUIR mediante le disposizioni contenute in due articoli:

- 103 - immobilizzazioni immateriali;
- 108 - costi pluriennali.

Si segnala che, non sempre la meccanica di ammortamento fiscale coincide con quella civile.

### **LA RILEVANZA FISCALE DELLE SVALUTAZIONI**

Un aspetto da esaminare e tenere conto nella redazione del bilancio è la verifica della rilevanza fiscale delle svalutazioni che obbligatoriamente sono iscritte in contabilità.

La regola generale vuole che, tali svalutazioni, derivanti da processi valutativi e non realizzativi non assumono rilevanza fiscale. Tuttavia le svalutazioni devono essere bene apprezzate, sotto il profilo fiscale, caso per caso e con analiticamente riflessione sull'intero impianto normativo fiscale che disciplina le perdite, le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

L'articolo 101 co.1 del TUIR, prevede che, le minusvalenze sono rilevanti se realizzate.

Parte della dottrina ha avuto modo di rilevare che, tale norma (art. 101 co. 1) fa esatto riferimento ai beni (immateriali) e non anche ai costi pluriennali che quindi sarebbero estranei dall'applicazione di tale disposizione. In altre parole, dalla interpretazione letterale della norma, mentre le svalutazioni dei beni immateriali non sono rilevanti fiscalmente perché non rappresentano una minusvalenza realizzata ma di ordine valutativo, le svalutazioni degli oneri pluriennali dovrebbero assumere rilevanza fiscale in applicazione del principio di derivazione di cui

all'articolo 83 del TUIR non sussistendo una norma contenuta nel TUIR che ne limiti la deducibilità.

Nelle diverse dinamiche delle svalutazioni appare interessante distinguere le svalutazioni che derivano da meri processi di valutazione, come quelli di cui al PC 9, da quelle riconducibili ad eventi che determinano la svalutazione integrale dell'IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE. Tale evento, per certi versi, è assimilabile alla perdita del cespite per eventi esterni ovvero alla sua eliminazione volontaria e definitiva dal ciclo produttiva

L'eliminazione definitiva dei cespiti, come noto, è regolata dal TUIR con specifico riferimento ai soli beni materiali strumentali, laddove l'art. 102 comma 4 prevede che: *“in caso di eliminazione di beni” (materiali strumentali) non ancora completamente ammortizzati, dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.”*

Tale norma fa riferimento unicamente ai casi di eliminazione Fisica o estromissione definitiva e volontaria dal processo produttivo dei beni strumentali materiali.

Per le immobilizzazioni immateriali, sia nell'articolo 103 che nell'articolo 108, non emerge una disposizione analoga. Per altro, si deve osservare che, con riferimento ai costi pluriennali, non ha senso parlare di eliminazione del bene dal complesso produttivo in quanto di bene non si tratta (l'articolo 810 del codice civile definisce bene le cose che possono formare oggetto di diritto).

Nel diverso caso della perdita o del danneggiamento **del bene** strumentale materiale o immateriale per eventi esterni (furto, l'emanazione di una norma che determina la sopravvenuta cessazione della possibilità di sfruttamento economico di un diritto tutelato giuridicamente quale ad esempio un brevetto), si può fare riferimento alle seguenti due disposizioni che, per i motivi di cui sopra non si possono applicare ai costi pluriennali (non ha molto senso parlare di perdita o danneggiamento di un costo pluriennale):

- Se NON risulta alcun risarcimento, per la perdita o il danneggiamento, si applica il comma 5 dell'articolo 101 che prevede che le perdite dei beni sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, elementi certi e precisi che dovranno essere provati nella loro esistenza;

- Se Risulta un risarcimento del danno si applica il comma 1 dell'articolo 101 che disciplina le minusvalenze realizzate con deducibilità della differenza tra il valore risarcito e il costo non ammortizzato.

Si propone nei seguenti paragrafi l'analisi della rilevanza fiscale dei due diversi seguenti processi di svalutazione:

- Svalutazione da Eliminazione Volontaria dell'immobilizzazione Immateriale;
- Svalutazione da processo valutativo ai sensi del PC 9.

### **ELIMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE**

Per eliminazione totale dell'immobilizzazione immateriale occorre fare un distinguo tra costi pluriennali e immobilizzazioni immateriali vere e proprie.

### **ELIMINAZIONE DI UN COSTO PLURIENNALE**

Come già espresso, con riferimento ai costi pluriennali non ha senso parlare di eliminazione di un costo dal processo produttivo, perché i costi pluriennali non sono riferiti a beni.

L'eliminazione di un costo pluriennale può essere ricondotta al venir meno della sua utilità futura, fenomeno, esso stesso, riferibile ad un evento, certo e preciso, che ne determina il venir meno ovvero ad una modifica della valutazione originariamente effettuata dal redattore del bilancio (cambiamento di stima) sulla base di nuove informazioni originariamente non note.

Si propone il seguente esempio:

L'impresa, con riferimento all'apertura di nuovo punto vendita commerciale la cui durata prevista è di almeno 10 anni sostiene delle spese di pubblicità di lancio. Il programma pubblicitario prevede poi che saranno sostenute delle ulteriori spese di pubblicità straordinarie a distanza di non meno di 5 anni. In ragione dei programmi esposti il costo di pubblicità originario è assoggettato ad un progetto di ammortamento di riparto del costo in 5 anni. Nel quarto anno, a seguito di un cambiamento strategico commerciale, il punto vendita è chiuso per esserne aperto uno nuovo in altra collocazione. In questo caso il redattore del bilancio, che per l'esempio che si propone, apprende della nuova informazione proprio nel 4° anno, sarà tenuto ad azzerare il residuo ammortizzabile dei costi di pubblicità originariamente sostenuti mediante una svalutazione integrale del residuo. Attua in altri termini una eliminazione del costo pluriennale.

Per analizzare la rilevanza fiscale della svalutazione rilevata serve una lettura sistematica delle disposizioni del TUIR che di seguito si propone:

- L'articolo 101 co. 1 "minusvalenze realizzate" non disciplina l'ipotesi delle minusvalenze riconducibili ai costi pluriennali disponendo la norma unicamente con riferimento ai beni, pertanto tale disposizione non si applica al caso in esame
- l'articolo 101 co. 5 "perdite da elementi certi e precisi" non disciplina l'ipotesi delle minusvalenze riconducibili ai costi pluriennali disponendo la norma

unicamente con riferimento ai beni, pertanto anche tale disposizione non si applica al caso in trattativa;

- l'articolo 83 “ principio di derivazione” che stabilisce l'autonoma rilevanza anche ai fini fiscali della valutazione operata ai fini civilistici laddove non previsto diversamente dal TUIR, disposizione che appare di assoluta applicazione al caso in esame e che consente di attribuire rilevanza fiscale alla svalutazione operata con riferimento ai costi pluriennali in quanto, per questi, il TUIR, nulla dispone in merito alla deducibilità da svalutazione;

- Articolo 101 co. 4 “sopravvenienze passive” il quale prevede che “si considerano sopravvenienze passive [. . .] la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi . . .”;

La lettura sistematica delle sopra indicate disposizioni induce a ritenere deducibile la svalutazione rilevata tanto più che la stessa, per l'esempio proposto, risulta essere affrancata ad un fatto dimostrabile che corrobora la valutazione espressa in bilancio.

Si avverte di tenere ben distinto il caso proposto da quello della correzione di errori. Se il redattore del bilancio, infatti, rilevi di aver sbagliato la previsione della vita utile del costo pluriennale, che invece di 5 anni è, di fatto, di soli 4 anni, la correzione non determina una svalutazione ma una sopravvenienza passiva che implica un'errata rilevazione dei costi negli esercizi di competenza precedenti (il costo, infatti, doveva essere ammortizzato in 4 anni e non in 5), con i relativi riflessi per errata applicazione dell'articolo 109 del TUIR.

Va ulteriormente rilevato che, per alcuni oneri pluriennali (vedi spese di impianto) ai sensi dell'articolo 108 co. 3 del TUIR i criteri di valutazione civili assumono rilevanza fiscale automatica e pertanto la rilevata svalutazione risulta essere deducibile.

La norma di cui al comma 3 dell'articolo 108 del TUIR stabilisce che le spese relative a più esercizi, diverse dai costi per ricerca e dalle spese di pubblicità, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Ne deriva quindi che, laddove si proceda ad una svalutazione, integrale o parziale, dei costi pluriennali in trattativa, il trattamento civile dovrebbe assumere rilevanza anche ai fini fiscali.

Sembrerebbe assolutamente non coerente opinare diversamente e affermare che, eventuali maggiori ammortamenti dovuti alla revisione dei piani di ammortamento, per la variazione delle condizioni che sotto intendono la valutazione della residua possibilità di utilizzazione e dell'utilizzo futuro, siano deducibili mentre le

svalutazioni che trovino causa in una riduzione duratura della vita utile, per eventi che incidono in modo strutturale sulle medesime condizioni di residua possibilità di utilizzazione, non lo siano.

### **ELIMINAZIONE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE VERA E PROPRIA**

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali vere e proprie è possibile raffigurarsi un'eliminazione dal processo produttivo come può avvenire con riferimento alle immobilizzazioni materiali.

In altri termini, è possibile che l'impresa accantoni in modo definitivo l'utilizzo di un bene immateriale quando ad esempio non utilizzi più i benefici derivanti dall'utilizzo di un marchio o di un brevetto.

Come già precisato con riferimento alle immobilizzazioni immateriali vere e proprie, non esiste una disposizione analoga a quella prevista per le immobilizzazioni materiali e di cui al comma 4 dell'articolo 102 del TUIR che consenta la deduzione del costo residuo dei beni immateriali nel caso siano eliminati dal complesso produttivo (*in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo è ammesso in deduzione*).

Nella relazione all'articolo 68 del TUIR (oggi 103) è precisato che, la misura degli ammortamenti dei beni immateriali è indipendente dall'effettiva utilizzazione e di conseguenza non sono raffigurabili le ipotesi di accelerazione dell'ammortamento e di eliminazione dal processo produttivo.

In dottrina si ritiene tuttavia che si debba applicare, all'ipotesi di eliminazione dal complesso produttivo di un bene immateriale, la disposizione di cui all'articolo 83 del TUIR la quale, come noto, prevede che se le disposizioni fiscali non dispongono particolari criteri di valutazione di un determinato elemento patrimoniale, allora la valutazione operata ai fini civilistici ha automatica rilevanza anche ai fini fiscali.

Si può anche rilevare che, nel caso di eliminazione di beni immateriali dovrebbe trovare applicazione la disposizione del comma 5 dell'articolo 101 (perdita o danneggiamento dei beni materiali ed immateriali strumentali risultanti da elementi certi e precisi).

In tal caso la svalutazione totale deve essere corroborata da elementi di prova certa (Es. svalutazione di un brevetto inerente la produzione di un bene interrotta in quanto lo stesso risulti completamente obsoleto o per il quale norme di legge ne vietino la commercializzazione).

Quindi come rilevato anche con riferimento ai costi pluriennali l'eliminazione delle Immobilizzazioni immateriali vere e proprio trova il suo riscontro di rilevanza fiscale.

Per entrambi i casi, si osserva, l'eliminazione rilevante fiscalmente deve essere ancorata ad un evento, preciso, determinato e dimostrabile che assume rilevanza civile ed anche fiscale.

### **SVALUTAZIONI PARZIALI – PC 9 – RISOLUZIONE 98/2013**

Con riferimento alle svalutazioni parziali, dedotte civilisticamente, la diminuzione del valore e la perdita rilevate non sono riferibili ad un evento certo e preciso ma ad una valutazione che deve essere espressa al verificarsi di specifiche condizioni e nei termini prescritti dal principio contabile numero 9. Tali valutazioni, per il caso di svalutazioni parziali e in ogni caso da mero processo valutativo, sono riferite ad eventi non precisi e più marcatamente indeterminati.

In altri termini un conto è procedere alla svalutazione di un'immobilizzazione perché un evento certo e determinato ne causa la cessazione della residua possibilità di utilizzazione futura, un conto è procedere alla svalutazione di un'immobilizzazione perché si intende adottare un processo di ristrutturazione che comporta con riferimento ad una UGC una riduzione della capacità di ammortamento che è causa della svalutazione.

E' percettibile al lettore la marcata differenza delle cause delle due ipotesi di svalutazione.

Nelle svalutazioni da processo valutativo (applicazione del PC 9) l'indagine di rilevanza fiscale risulta essere più complessa.

Potrebbero risultare di riferimento le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 26/2012 e con la risoluzione 98/E/2013.

Le precisazioni dei documenti di prassi si riferiscono alle svalutazioni di beni "materiali", ma i principi espressi si devono intendere assolutamente applicabili anche alle riduzioni dei valori iscritti nella voce Immobilizzazioni immateriali.

Il principio espresso dai documenti di prassi può essere sintetizzato come segue:

<p><b>SVALUTAZIONI - PRINCIPI AGENZIA DELLE ENTRATE – RIS. 98/E/2013</b></p>
<p>- Le svalutazioni, al di fuori dei casi sopra esposti di eliminazione dell'immobilizzazione che hanno rilevanza fiscale autonoma, non sono rilevanti fiscalmente;</p>
<p>- A decorrere dal periodo di svalutazione il contribuente potrà (o meglio dovrà) dedurre una quota di ammortamento superiore a quella iscritta in bilancio nella misura massima consentita dall'articolo 102 co. 2 del TUIR (e per quel che qui interessa dagli articolo 103 e 108);</p>
<p>- La parte delle quote di ammortamento non dedotte, perché fiscalmente imputate in misura inferiore alla massima consentita, non saranno deducibili al termine del periodo di ammortamento, ma potranno essere recuperate nella fase di realizzazione.</p>

In sostanza, la rilevazione di una svalutazione con riferimento ad un bene materiale non determina ai fini fiscali alcuna modifica dell'ammortamento, che negli esercizi successivi potrà essere effettuato nella misura massima consentita dall'art. 102 co. 2 del TUIR.

Si tratta ora di applicare il principio esposto alle svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Per le immobilizzazioni immateriali gli artt. 103 e 108 del TUIR, prescrivono regole diverse nella deduzione degli ammortamenti; ciò implica un atteggiamento diverso per ogni situazione che dovrà essere valutata caso per caso.

- |  |
|--|
| <p>- <b>Costi di impianto e ampliamento:</b> la deduzione fiscale dei costi in trattativa è prescritta dal co. 3 dell'articolo 108 del TUIR, che stabilisce che: " le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Ne deriva che, la svalutazione che esprime la quota di deduzione imputata secondo le regole di derivazione civilistica, ha immediata rilevanza fiscale. La norma non può essere diversamente interpretata e rappresenta una ridondanza di quella di cui all'articolo 83 del TUIR. Es.: Costo di impianto € 10.000,00 – ammortamento 20% anno di acquisto N, nell'anno N + 3 si procede alla svalutazione per € 3.000,00: tale svalutazione ai sensi del co. 3 dell'articolo 108 sarà immediatamente deducibile.</p> |
|--|

- **Spese relativi a studi e ricerche:** la deduzione fiscale degli ammortamenti è prescritta dal co. 1 dell'articolo 108 del TUIR che stabilisce che: "le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto". In applicazione del principio formulato dall'amministrazione la svalutazione effettuata in un esercizio potrà essere quindi assorbita mantenendo il criterio di ammortamento adottato originariamente. ES: Costo originario € 10.000,00 ammortamento civile e fiscale in 5 anni, il secondo anno si procede alla svalutazione per € 2.000,00, dal secondo anno, in bilancio sarà iscritta una quota di ammortamento pari a € 1.500,00, fiscalmente invece il contribuente "dovrà effettuare un ammortamento di € 2.000,00 mediante una variazione in diminuzione in UNICO.

- **Spese di pubblicità: La deduzione fiscale delle spese di pubblicità è prescritta dal secondo comma dell'articolo 108 del TUIR che prevede che** "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi". Di fatto la disposizione, con riferimento alla rilevanza delle svalutazioni, opera in modo analogo a quanto previsto per le spese per studi e ricerche e pertanto si rimanda allo schema di cui sopra.

- **Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico:** le spese sono deducibili in ragione dell'articolo 103 co. 1 del TUIR il quale prevede che tali spese sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. La disposizione quindi afferma una misura della deducibilità agganciata al comportamento civile adottato in bilancio fino a concorrenza di un massimo dato dal valore del 50% del costo. Ne deriva che le svalutazioni che non infrangono tale massima misura sono sempre valide fiscalmente. Laddove risultino essere superiori si dovrà applicare in ogni caso il principio indicato dall'agenzia delle Entrate e procedere ad una deduzione nella misura massima del 50% del costo originario.

- **Marchi:** Il costo per l'acquisizione dei Marchi è deducibile ai sensi dell'articolo 103 co. 1 del TUIR il quale prevede che tali costi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo. In caso di svalutazione espressa in bilancio si applica il principio formulato dall'agenzia delle entrate applicando la misura massima di deduzione di 1/18.

- **Diritti di concessione e altri diritti iscritti nell'attivo di bilancio:** il costo per l'acquisizione di tali diritti è deducibile in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. In caso di svalutazione espressa in bilancio si applica il principio formulato dall'Agenzia delle Entrate adottando la misura massima di deduzione di 1/18.

- **Avviamento:** il costo per avviamento è deducibile in misura non superiore a 1/18 a sensi di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 103 del TUIR. In caso di svalutazione si applica il principio formulato dall'Agenzia delle Entrate adottando la misura massima di deduzione di 1/18.

Ne deriva che anche per il caso di svalutazioni parziali e da meri processi valutativi sussistono i presupposti normativi di rilevanza fiscale delle svalutazioni operate.

22 aprile 2015

Mario Agostinelli